

Legge regionale 26 luglio 2023, n. 29

Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale.

(BURC n. 166 del 26 luglio 2023)

Art. 1

(Misure di proroga delle graduatorie del SSR)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2021, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario ed infermiere.

Art. 2

(Validità ed attuazione delle misure)

1. Le misure di cui all'articolo 1 hanno validità di un anno e sono subordinate alla previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di aggiornamento organizzati a cura degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità, nonché al previo superamento di un colloquio finale atto ad accertarne la perdurante idoneità.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.
2. Tenuto conto delle necessità di dare parziale copertura finanziaria al quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri connessi alle lavorazioni effettuate nel corso della pandemia da Covid-19, nonché per assicurare la continuità dei lavori di realizzazione della struttura ospedaliera, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di euro 2.723.039,66, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
3. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti disposti con l'articolo 3, commi da 1 a 3, della [legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50](#), allocati nel medesimo programma di spesa.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.